



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
VITTORIO FOSSOMBRONI
Via Sicilia, 45 58100
GROSSETO



Codice ministeriale: GRTD03000E
Posta elettronica: GRTD03000E@istruzione.it
Posta elettronica certificata:
GRTD03000E@pec.istruzione.it
Telefono: 0564 26 33 1
Codice fiscale: 80001820531

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA



Le scuole nell'antica Roma, miracolo di cultura e civiltà

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

.....	
Art. 1: FINALITÀ	
.....	2
Art. 2: CRITERI REGOLATIVI - LE SANZIONI	
.....	2
Art. 3: SANZIONI DISCIPLINARI	
.....	3
Art. 4: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	
.....	5
Art. 5: IMPUGNAZIONI	
.....	5
Art. 6: ORGANO DI GARANZIA	
.....	5
Art. 7: RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA	
.....	6
Art. 8: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA.....	6
Art. 9: DISPOSIZIONI FINALI	
.....	7

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI:

Vista l. 626/1994 relativa alla "Tutela della salute degli insegnanti";

Preso atto della sentenza V 27509/2004 di Cassazione relativa alla "Qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'insegnante";

Preso atto del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

Visto l'art.18 l. 448/2001 (Divieto per la Pubblica Amministrazione di istituire ulteriori organi collegiali)

Preso atto del D.D.L. presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione al C.N.P.I. (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) per l'anno scolastico 2007/2008 art. 1 comma 9 (esclusione dallo scrutinio finale, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, non ammissione all'esame di stato in caso di atti "connotati da una particolare gravità tale da ingenerare allarme")

Visto il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

Sentito il parere del Dirigente Scolastico, recepito il voto favorevole del Collegio dei Docenti, acquisita l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, viene emanato il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1: FINALITÀ

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

Art. 2: CRITERI REGOLATIVI – LE SANZIONI

Sono sempre temporanee e tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio.

Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno. Vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni).

Vari tipi di sanzioni

Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali.

In caso di mancanze ripetute/plurime verrà applicata la sanzione di grado superiore.

A) AMMONIZIONE da parte del Docente o del Dirigente Scolastico

Riguarda la responsabilità per fatti che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica.

E' comminata dai docenti o dal Dirigente Scolastico, scritta sul registro di classe; ad essa farà seguito comunicazione telefonica dell'accaduto alla famiglia.

B) ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 giorni)

N.B. L'ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del DS, può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori.

C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA (per periodi superiori a 15 giorni)

E' comminato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Classe.

Art. 3: SANZIONI DISCIPLINARI

	Mancanze disciplinari	Sanzioni e provvedimenti disciplinari	Organo competente	Procedimento
1	Scarso impegno nello studio	Richiamo verbale o scritto; eventuale avviso scritto alla famiglia. (Sanzione di tipo A)	Coordinatore consiglio di classe Dirigente scolastico	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe. Invio avviso scritto alla famiglia
2	Ripetute assenze dalle lezioni	Richiamo verbale o scritto ed avviso scritto alla famiglia. (Sanzione di tipo A)	Coordinatore consiglio di classe Dirigente scolastico	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe Invio di avviso scritto alla famiglia.
3	Comportamento scorretto durante le lezioni: azioni di disturbo che comportino lesione dei diritti altrui (studenti, docenti, non docenti)	Richiamo verbale o scritto con eventuale (in base alla gravità o recidiva) assegnazione di mansioni a favore della comunità scolastica da svolgersi in orario extra-curricolare. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo A)	Docente Dirigente scolastico	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe da parte del docente. Invio di avviso scritto alla famiglia.
4	Grave e reiterato comportamento scorretto durante le lezioni	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni commutabili in attività a favore della comunità scolastica. Ripristino dei danni provocati alle strutture, agli arredi, ai sussidi anche mediante il rimborso del costo sostenuto dall'Istituto. Comunicazione scritta (Sanzione di tipo B)	Consiglio di classe Dirigente scolastico	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia.
5	Utilizzo scorretto delle strutture, dei locali, degli arredi e dei sussidi didattici della scuola per trascuratezza e superficialità con danni involontari	Sospensione dalle lezioni fino a 15 (quindici) giorni commutabili in attività a favore della comunità scolastica. Ripristino dei danni provocati alle strutture, agli arredi, ai sussidi anche mediante il rimborso del costo sostenuto dall'Istituto. Comunicazione scritta (Sanzione di tipo B)	Consiglio di classe Dirigente scolastico	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia.

6	Danni intenzionalmente apportati ai locali, alle strutture, agli arredi, palesemente riconducibili ad "atto vandalico"	Sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza anche oltre 15 (quindici) giorni. Ripristino del danno provocato con interventi personali e rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo B o C)	Consiglio di classe e Dirigente scolastico se la sospensione è non superiore a 15 giorni Consiglio di Istituto altrimenti	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta ad hoc da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia.
7	Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza	Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza anche oltre 15 (quindici) giorni. Ripristino del danno provocato con interventi personali e rimborso dei costi sostenuti dall'istituto. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo B o C)	Consiglio di classe e Dirigente scolastico (se la sospensione è non superiore a 15 giorni) Consiglio di Istituto altrimenti	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia.
8	Se le mancanze di cui ai punti 6) e 7) sono compiute da più studenti in concorso tra loro deliberatamente per arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o alle strutture	Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza per 15 (quindici) giorni. Ripristino immediato dei danni provocati con eventuali interventi personali e rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo C)	Consiglio di Istituto	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del Dirigente scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia.
9	Comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (atti di bullismo, razzismo, intolleranza, violenza, minaccia a persone, reati di natura sessuale, incendio, allagamento, pericolo per l'incolumità delle persone)	Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza da un minimo di 15 (quindici) giorni ad un massimo di 30 (trenta). Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo C)	Consiglio di istituto	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia.
10	Reiterato comportamento lesivo dell'integrità fisica o morale altrui, tenuto singolarmente o da più studenti in concorso tra loro	Sospensione dalle lezioni fino a 45 (quarantacinque) giorni singolarmente, fino a 60 (sessanta) giorni se in concorso con altri. In alternativa o in aggiunta: Possibile allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo C)	Consiglio di istituto	Convocazione dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta ad hoc da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia

Art. 4: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni di tipo A sono inflitte dai docenti o dal Dirigente Scolastico. Le ammonizioni sono scritte sul registro di classe. Dei comportamenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver informato il coordinatore di classe.

Le sanzioni di tipo B vengono irrogate su delibera del Consiglio di Classe. Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera del Dirigente Scolastico, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

Le sanzioni di tipo C vengono disposte dal Dirigente Scolastico su delibera del primo Consiglio di Istituto.

Occorre tenere presente i seguenti aspetti:

1. Deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia per preparare il rientro a scuola.
2. Il C.d.C. o il C. d'I. può offrire allo studente la possibilità di sostituire anche parzialmente le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola e altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:
 - **operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;**
 - **collaborazione con il personale ausiliario;**
 - **riordino della biblioteca.**

Le sanzioni non sono convertibili:

-Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi di competenza: Polizia Giudiziaria, Arma dei Carabinieri, Tribunale dei minori).

-Nei casi previsti dall'art.4 comma 10 del D.P.R. n°249/'98, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare:

-In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

_ Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.

_ L'alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze favorevoli.

_ Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno.

Art. 5: IMPUGNAZIONI

_ Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Ufficio Scolastico Provinciale (art. 328, commi 2 e 3 D. L.vo 16/04/1994, n° 297).

_ Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo.

Art. 6: ORGANO DI GARANZIA

Viene istituito un Organo di garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:

- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di tipo A, B.
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.

L'Organo di garanzia viene nominato dal Consiglio d'Istituto ed è composto da:

1. Il Dirigente scolastico, presidente di diritto in base al Dpr 235/2007
2. Un genitore
3. Un docente
4. Uno studente

Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L'Organo di garanzia dura in carica un anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto provvederà a sostituire i membri cessati.

Art. 7: RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA

1. Il ricorso all'Organo di Garanzia deve essere proposto, tramite il Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
2. Il ricorso è proposto personalmente DALLO STUDENTE O DAI GENITORI DELLO STESSO e nello stesso devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda.

Art. 8: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. La riunione dell'Organo di Garanzia è fissata dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso.
2. Alla riunione possono partecipare un componente del Consiglio della classe di cui fa parte lo studente, delegato dal Consiglio stesso, e il ricorrente, che può farsi assistere da un altro studente dell'Istituto.
3. E' facoltà del ricorrente non partecipare alla riunione o farsi rappresentare da un altro studente dell'Istituto munito di delega scritta.
4. La mancata partecipazione del delegato del Consiglio di classe o del ricorrente, personalmente o tramite il suo rappresentante, non è causa di invalidità della seduta.
5. L'Organo di Garanzia sente il docente delegato dal Consiglio di Classe e lo studente o il suo rappresentante, se presenti.
6. Immediatamente dopo l'esposizione dei fatti, l'Organo di Garanzia, a maggioranza, delibera sul ricorso.
7. La votazione avviene, in modo palese, senza la presenza delle parti, alle quali viene comunicata la sola decisione che deve essere brevemente motivata.
8. La delibera può essere rinviata a non oltre 2 giorni dalla riunione.

9. Della riunione e della deliberazione deve essere redatto un verbale da parte del segretario, nominato dal Dirigente Scolastico tra i docenti componenti dell'Organo di Garanzia.
10. Nel verbale, oltre all'indicazione della data della riunione, dell'ora di inizio e di quella di termine, dei nomi dei partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, viene riportato sinteticamente il contenuto degli interventi, e vengono indicati il risultato della votazione e la deliberazione adottata.
11. Il voto espresso da ciascun componente viene verbalizzato su un foglio a parte che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante viene inserito in una busta, sigillata immediatamente dopo, da allegare al verbale della riunione; tale busta potrà essere aperta solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria che dovesse essere investita del controllo di legittimità della delibera adottata.
12. L'Organo di Garanzia può confermare la sanzione, modificarla in senso più favorevole allo studente o annullarla.
13. In caso di modifica, ad ogni effetto dovrà tenersi conto della sanzione modificata.
14. Non potrà in nessun modo tenersi conto delle sanzioni annullate dall'Organo di Garanzia.
15. Per i ricorsi contro le sanzioni di cui all'art. 6, lett. d) ed e) si applica la procedura prevista dall'art. 328, comma 4, del decreto legislativo 16.2.1994 n. 297.

Art. 9: DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali rettifiche al regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi membro del Consiglio di Istituto (genitori, docenti, ATA) che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti.

Grosseto, _____

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Francesca Dini